*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 244**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 16 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157**

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 29 settembre 2004.

**Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Veneto.**

DECRETO 4 ottobre 2004.

**Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Liguria.**

**04A09866 - 04A09867**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2004, n. **256.**

**Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, e n. 216, che hanno rispettivamente recepito le predette direttive;

Considerata la necessità di procedere alla correzione di meri errori materiali riscontrati nei citati decreti legislativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'articolo 4, comma 6, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento».

Art. 2.

*Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, comma 7, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento»;

*b)* all'articolo 5, comma 1, la parola: «nazionali» è sostituita dalla seguente: «sindacali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2000/43/CE è pubblicata in GUCE n. L 180 del 19 luglio 2000.

— La direttiva 2000/78/CE è pubblicata in GUCE n. L 303 del 2 dicembre 2000.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». Gli articoli 1, comma 4, e 29 così recitano:

«Art. 1. — 1.-3. *(Omissis).*

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«Art. 29 *(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni

per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

*b)* definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;

*c)* promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

*d)* prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'àmbito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

*e)* riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

*f)* prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera *e)*;

*g)* prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

*h)* prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

*i)* prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

*l)* prevedere che l'ufficio di cui alla lettera *i)* possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere *i)* e *l)*, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare».

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca: «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica».

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».

*Nota all'art. 1:*

— Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Tutela giurisdizionale dei diritti)*. — 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di

avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'art. 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione *del provvedimento* di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.».

*Note all'art. 2:*

— Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Tutela giurisdizionale dei diritti)*. — 1. All'art. 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola "sesso" sono aggiunte le seguenti: ", di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali".

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'art. 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine d impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Il giudice può ordinare la pubblicazione *del provvedimento* di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

— Il testo dell'art. 5, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Legittimazione ad agire)*. — 1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni *sindacali* maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».

**04G0289**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2004.

**Rettifica al decreto 23 marzo 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 marzo 2004, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika in Olanda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Rilevato che in detto decreto, si è fatto riferimento al titolo di doctoraalexamen in de landbouwweteschappen invece che al titolo di «ir.», come specificato nel certificato dell'«Onderwijsinstituut Omgevingswetenshappen» dell'Università di Waningen;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 marzo 2004 con il quale si riconosceva il titolo conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika, nata a S-Gravenhage (Olanda), il 20 gennaio 1963, cittadina olandese, è rettificato come segue: la frase «l'istanza ... diretta ad ottenere ... il riconoscimento del titolo accademico doctoraalexamen in de Landbouwweteschappen conseguito presso l'Univer-

sità di scienze agrarie ... ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale», è sostituito dalla frase: «l'istanza ... diretta ad ottenere ... il riconoscimento del titolo di "ir." conseguito presso l'Università di scienze agrarie ... ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 marzo 2004.

Roma, 4 ottobre 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A09985**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2004.

**Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto, in qualità di rappresentante dei lavoratori UIL.**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto n. 8 del 5 maggio 1999 con il quale la sig.ra Cagnoli Claudia veniva nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile in rappresentanza dei lavoratori (UIL);

Vista la nota del 21 settembre 2004 con la quale la sig.ra Cagnoli Claudia rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 21 settembre 2004 con la quale la UIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Aristei Daniela quale rappresentante dei lavoratori (UIL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Aristei Daniela viene nominata membro effettivo della commissione di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori UIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 23 settembre 2004

*Il dirigente:* BUONOMO

**04A09573**

DECRETO 23 settembre 2004.

**Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto, in qualità di rappresentante dei lavoratori UIL.**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto n. 4 del 26 marzo 2002 con il quale la sig.ra Aristei Daniela veniva nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile in rappresentanza dei lavoratori (UIL);

Vista la nota prot. n. 3284 del 21 settembre 2004 con la quale la UIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Buono Enrica quale rappresentante dei lavoratori (UIL) in sostituzione della sig.ra Aristei;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Buono Enrica viene nominata membro supplente della commissione di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori UIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 23 settembre 2004

*Il dirigente:* BUONOMO

**04A09574**

DECRETO 4 ottobre 2004.

**Scioglimento di sedici società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerati i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Frutti e Delizie», con sede in Aversa, costituita per rogito notaio De Rosa Ennio - Aversa in data 24 gennaio 1995, reg. soc. 16290 - BUSC 4698/270163 - p. IVA 02220670612;

2) società cooperativa «Stellina», con sede in Aversa, costituita per rogito notaio Dongiacomo Nicola - Gioia Sannitica in data 13 maggio 1972, reg. soc. 77/72 - BU5C 1156/118986 - p. IVA 00416490613;

3) società cooperativa «Agricola la Felice», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio Musto Giovannibattista - Caserta in data 29 novembre 1999, reg. soc. 22/80 - BUSC 2216/173248 - p. IVA 00453090615;

4) società cooperativa «San Rocco», con sede in Ponte fra. Sessa Aurunca, costituita per rogito notaio Girfatti Federico - Sessa Aurunca in data 8 giugno 1965, reg. soc. 53/61 - BUSC 295/75481 - p. IVA 01514880614;

5) società cooperativa «Garanzia degli artigiani della provincia di Caserta», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio Onofrio di Caprio - Caserta in data 25 luglio 1977, reg. soc. 297/77 - BUSC 1855/153944 - p. IVA 00338240617;

6) società cooperativa «Antera», con sede in Aversa, costituita per rogito notaio Leonardo La Porta - S. Maria C.V. in data 22 maggio 1995, reg. soc. 16642/95 - BUSC 4723/271293 - p. IVA 02237600610;

7) società cooperativa «Due Erre», con sede in Carinaro, costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Succivo in data 18 aprile 1994, reg. soc. 15479/94 - BUSC 4669/268638 - p. IVA 02168150619;

8) società cooperativa «C.O.P.A.», con sede in Casaluce, costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Succivo in data 5 novembre 1993, reg. soc. 14865/94 - BUSC 4613/267118 - p. IVA 02145880619;

9) società cooperativa «La Rondine», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito notaio Conte Guglielmo - Frignano in data 11 maggio 1960, reg. soc. 53/60 - BUSC 192/67732 - p. IVA 00157480617;

10) società cooperativa «Azzurra 85», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito notaio De Rosa Ennio - Trentola Ducenta in data 31 gennaio 1985, reg. soc. 4155/85 - BUSC 3151/210154 - p. IVA 01504810613;

11) società cooperativa «Teleimpianti», con sede in Riardo, costituita per rogito notaio Giannetti Italo - Alvignano in data 16 febbraio 1989, reg. soc. 9454/89 - BUSC 3922/241107 - p. IVA 01834370619;

12) società cooperativa «Tartaruga», con sede in Castel Volturno, costituita per rogito notaio De Donato Valentina - Castel Volturno in data 15 marzo 1999, reg. soc. 25485 - BUSC 5066/294844 - p. IVA 02562090619;

13) società cooperativa «Fieramosca», con sede in Capua, costituita per rogito notaio Marzano Maria - Capua in data 28 settembre 1993, reg. soc. 14767/93 - BUSC 4558/264788 - p. IVA 02105370619;

14) società cooperativa «Parco dei Pini», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito notaio Liotti Pasquale - Caserta in data 3 gennaio 1984, reg. soc. 2994/84 - BUSC 2951/202338 - p. IVA 01377060619;

15) società cooperativa «Italia», con sede in Cancello Arnone, costituita per rogito notaio Mello Rella Ermanno - Marcianise in data 26 marzo 1975, reg. soc. 95/75 - BUSC 1543/138206;

16) società cooperativa «Tambaro», con sede in Parete (Caserta), costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Pietravairano in data 22 maggio 1987, reg. soc. 7114/87 - BUSC 3590/230187 - p. IVA 01721470613.

Caserta, 4 ottobre 2004

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**04A09983**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2004.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 6 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine

protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09852**

DECRETO 28 settembre 2004.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 5 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 10 luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09853**

DECRETO 28 settembre 2004.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

*Articolo unico*

All'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

04A09854

DECRETO 28 settembre 2004.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «SGS Italia Spa», in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «SGS Italia Spa» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da «SGS Italia S.p.a.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento dì rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

*Articolo unico*

All'organismo di controllo «SGS Italia Spa» con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

04A09857

DECRETO 28 settembre 2004.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004;

Considerato che l'Associazione produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09858**

DECRETO 28 settembre 2004.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 28 ottobre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09859**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2004.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Thriller Tris».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Thriller Tris», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 23 settembre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Thriller Tris».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Al centro del biglietto sono presenti le due aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile e contrassegnate dalle scritte «giocata 1» e «giocata 2» all'interno della quale sono riprodotti i simboli di gioco. Sotto tali aree vi sono due rettangoli che recano l'indicazione «premio» e che contengono l'importo del premio, o dei premi, da attribuire in caso di vincita. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene due giocate indipendenti. Pertanto con lo stesso biglietto si possono conseguire due vincite. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare le due aree di gioco. Il rinvenimento, nell'area di gioco, di un tris di pipistrelli, in linea orizzontale, verticale o diagonale, determina la vincita della somma indicata nel rettangolo «premio» posto sotto detta area. Se si trova un tris di castelli, in linea orizzontale, verticale o diagonale, si raddoppia la vincita della somma indicata nel rettangolo «premio» posto sotto detta area.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 35.710.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.670.400 premi di € 2,00;

n. 1.785.600 premi di € 4,00;

n. 595.200 premi di € 8,00;

n. 198.400 premi di € 15,00;

n. 111.600 premi di € 20,00;

n. 148.800 premi di € 50,00;

n. 6.572 premi di € 100,00;

n. 1.240 premi di € 1.000,00;

n. 32 premi di € 60.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato, previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 1.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 60.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 settembre 2004

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 158*

**04A10194**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento in data 17 settembre 2004 a causa di un'assemblea sindacale del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 15 settembre 2004, prot. 41, ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 17 settembre 2004 le OO.SS. hanno indetto un'assemblea sindacale per il personale per l'intera giornata. In conseguenza di tanto l'Ufficio provinciale A.C.I. di Benevento non ha aperto al pubblico così come comunicato dallo stesso con nota prot. 41 del 15 settembre 2004. In data 17 settembre 2004, con nota n. 780/pra l'ACI di Benevento, nel confermare la chiusura dell'ufficio in tale data ha comunicato che, allo scopo di non interrompere totalmente la regolarità dei servizi STA, ha autorizzato gli STA esterni ad espletare talune formalità di competenza dell'ufficio stesso. Da tanto se ne decreta l'irregolare funzionamento.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 settembre 2004

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**04A09842**

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Casoria.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'accertato mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Casoria.

*Motivazioni:*

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal 16 al 21 settembre 2004, l'ufficio di Casoria, è rimasto chiuso al pubblico in quanto, a seguito di avversi eventi atmosferici ha subito ingenti danni estesi all'intera superfice, con allagamenti diffusi e crollo di pannelli di controsoffittatura. In data 22 settembre 2004, sulla scorta della perizia resa ai sensi dell'art.38 della legge n. 151/1997, e successive modifiche, è stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attività d'istituto, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota n. 45900 del 23 settembre 2004.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. n. 739 del 29 settembre 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b*.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 ottobre 2004

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**04A09843**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

**Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale.** (Deliberazione n. 170/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2004;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2004, n. 26/04;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 169/04;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge n. 481/95, l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

ai sensi dell'art. 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dal 1º gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio;

in conseguenza dell'entrata in vigore del predetto obbligo, diversamente da quanto accaduto nel primo periodo regolatorio, è possibile prevedere, per la determinazione della tariffa di distribuzione, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascun esercente;

ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico;

Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorità ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:

conferma del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito;

riconoscimento della facoltà, per le imprese di distribuzione, di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificità di costi;

riduzione graduale della variabilità dell'articolazione tariffaria, attraverso la definizione:

*a)* per l'anno termico 2004-2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito;

*b)* per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale;

mantenimento di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;

mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attività di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;

previsione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, alla cui quantificazione si procederà con separato provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01;

Considerato che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorità ha prospettato l'adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella sopra enunciata;

Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorità, tra l'altro, l'esigenza di:

prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio;

definire un tasso di remunerazione del capitale investito che tenga conto del rischio specifico dell'attività di distribuzione del gas, nonché un valore per il

recupero di produttività in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualità del servizio;

garantire modalità graduali e semplificate per il passaggio alla nuova articolazione tariffaria;

Ritenuto opportuno:

riconoscere alle imprese di distribuzione costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi partendo da dati oggettivi;

definire modalità di aggiornamento con il meccanismo del *price cap* delle tariffe di distribuzione del gas naturale:

*a)* limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, in conformità con quanto adottato nei provvedimenti tariffari dell'Autorità relativi al settore elettrico;

*b)* volte a stimolare comportamenti efficienti in un adeguato arco temporale, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione e dei margini di recupero di efficienza esistenti, ma anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualità del servizio;

semplificare il sistema tariffario, riducendo la variabilità dell'articolazione tariffaria, al fine di favorire l'entrata di nuovi operatori sul mercato della vendita ai clienti finali;

attuare tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per l'anno termico 2004-2005 l'adozione di una articolazione tariffaria derivante dall'applicazione di corrispettivi identici per scaglione di consumo a livello nazionale e di un coefficiente correttivo calcolato a partire dal vincolo sui ricavi di riferimento e definendo con successivo provvedimento i criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006;

mantenere, per l'anno termico 2004-2005, il Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attività di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;

mantenere strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi;

definire con successivo provvedimento dell'Autorità, i criteri per la determinazione, a partire dall'anno termico 2005-2006, del corrispettivo di misura;

prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2004-2005;

istituire un Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dei criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004;

Ritenuto opportuno adottare, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, una disciplina tariffaria analoga a quella prevista per il servizio di distribuzione a mezzo reti;

Delibera:

## TITOLO 1

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e le seguenti definizioni:

*a)* ambito tariffario è l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale;

*b)* anno termico è il periodo che intercorre tra il 1º ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

*c)* cliente attivo è il cliente rifornito dall'impresa di distribuzione ad una determinata data e identificato dal singolo punto di riconsegna;

*d)* località è il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune;

*e)* periodo di avviamento è il periodo di tre anni successivi alla data di prima fornitura di gas naturale;

*f)* tariffe sono, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;

*g)* secondo periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1º ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.

### Art. 2.

*Ambito di applicazione*

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio per il secondo periodo di regolazione.

Art. 3.

*Ambito tariffario*

3.1 Per l'anno termico 1° ottobre 2004-30 settembre 2005, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario. Nei casi in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione di gas naturale da una o anche più imprese di distribuzione.

3.2 L'ambito di applicazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006 è definito con successivo provvedimento dell'Autorità.

Art. 4.

*Articolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione*

4.1 Per ciascun ambito tariffario, le tariffe di distribuzione sono costituite da:

*a)* una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno;

*b)* una quota tariffaria variabile, articolata in scaglioni di consumo, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata;

*c)* la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione $\alpha_I$ e la quota compensativa unitaria $\beta_i$ di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, nei casi previsti dalla medesima deliberazione.

4.2 L'impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione del codice di rete tipo di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 138/04.

4.3 Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile di cui al comma 4.1, lettere *a)* e *b)*, come riportate in tabella 1, moltiplicando la quota tariffaria variabile per il coefficiente $\epsilon_i$ di ambito, calcolato ai sensi del successivo comma 4.4.

4.4 Il coefficiente $\epsilon_i$ di ambito è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\epsilon_i\ (VRDA_i — QF{*}NUA_i)\ /\ (RCTA_i — QF{*}NUA_i)$$

dove:

$VRDA_i$ è il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico 2004-2005, calcolato con la seguente formula:

$$VRDA_i = VRD_{2004i} + QFNC + RE$$

dove:

$VRD_{2004\ i}$ è la somma dei valori di $VRD_{2004}$ delle località costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento;

*QFNC* è la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 12 del presente provvedimento;

*RE* è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002;

*QF* è la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;

$NUA_i$ è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località costituenti l'i-esimo ambito;

$RCTA_i$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002.

4.5 L'articolazione delle tariffe di distribuzione, a partire dall'anno termico 2005-2006, e le relative modalità di calcolo sono definite con successivo provvedimento dell'Autorità.

Art. 5.

*Procedimento di approvazione della proposta tariffaria*

5.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità la proposta tariffaria contenente il vincolo sui ricavi *VRD*, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, comma 2, e le tariffe di distribuzione dell'anno termico che decorre dal 1° ottobre successivo.

5.2 Nel caso in cui le imprese di distribuzione si avvalgano, a partire dal secondo anno termico, della facoltà di cui all'art. 9:

*a)* presentano la proposta di cui al comma 5.1;

*b)* fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa approvata in esito alla proposta di cui alla lettera *a);*

*c)* con decorrenza dalla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento.

5.3 Per le località che calcolano il vincolo sui ricavi *VRD* ai sensi dell'art. 7, comma 4, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il *VRD* calcolato ai sensi del medesimo comma.

5.4 La proposta tariffaria è approvata dall'Autorità se rispetta i vincoli previsti nel presente provvedimento. La proposta tariffaria è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

5.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.

5.6 Le imprese di distribuzione comunicano all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al comma 5.1.

### Art. 6.

*Obblighi di pubblicazione delle tariffe*

6.1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'impresa di distribuzione provvede a dare adeguata pubblicità alle tariffe, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet.

6.2 Ai fini della pubblicazione, le quote variabili di cui all'art. 4, comma 2, devono essere espresse in euro per GJ e in euro per metro cubo.

## TITOLO 2

## REGIME ORDINARIO

### Art. 7.

*Vincolo sui ricavi di distribuzione*

7.1 Per ciascuna località, il vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: $VRD_{2004}$) è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRD_{2004} = VRD_{2003} \times \left[ I_{2003} + pesoD_{amm+ges} \times (1 - RP_D) + (1 - pesoD_{amm+ges}) \times \frac{rD_{2004}}{rD_{2003}} \right]$$

dove:

$VRD_{2003}$ è il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorità;

$I_{2003}$ è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;

$pesoD_{amm+ges}$ è la quota parte del $VRD_{2003}$ della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;

$RP_D$ il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 5%;

$rD_{2004}$ è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;

$rD_{2003}$ è la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse.

7.2 Per le località che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il $VRD_{2003}$ è stato calcolato con il metodo semplificato di cui all'art. 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo del $VRD_{2004}$ ai sensi del comma 7.1, è effettuato utilizzando quale $pesoD_{amm+ges}$ un valore pari a 58,16% e quale $VRD_{2003}$ il seguente:

$$VRD_{2003} = NU \times CMUD$$

dove:

*NU* è il numero dei clienti attivi in ciascuna località alla data del 30 giugno 2002;

*CMUD* è il costo medio annuo per cliente fissato dall'Autorità pari a euro 122,13.

7.3 Il vincolo sui ricavi di cui al presente articolo non si applica alle località durante il periodo di avviamento.

7.4 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore *VRD* approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi *VRD* il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.

### Art. 8.

*Aggiornamento del vincolo sui ricavi*

8.1 Per ciascuna località, negli anni termici successivi al primo, il vincolo sui ricavi *VRD* è aggiornato, mediante il metodo del *price cap*, applicando al valore dell'anno precedente la seguente formula:

$$VRD_t = VRD_{t-1}\, x\, (1 + I_{t-1} — RP_D\, pesoD_{amm+ges} + Y + Q + W)$$

dove:

$VRD_{t-1}$ è il vincolo sui ricavi dell'anno precedente;

$I_{t-1}$ è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

$RP_D$ assume il valore indicato all'art: 7, comma 1;

peso$D_{amm+ges}$ assume il significato di cui all'art. 7, comma 1;

Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

W è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.

## TITOLO 3

### REGIME INDIVIDUALE

### Art. 9.

*Vincolo sui ricavi di distribuzione e suo aggiornamento*

9.1 Per ciascun anno termico del periodo di regolazione, alle imprese di distribuzione che dispongono di bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, con evidenze contabili separate per l'attività di distribuzione del gas, è riconosciuta la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di criteri definiti dall'Autorità con successivo provvedimento, i quali:

*a)* consentano alle imprese di distribuzione di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;

*b)* consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera *a)*;

*c)* facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

9.2 Il vincolo sui ricavi calcolato ai sensi del presente articolo si aggiorna secondo la medesima formula di cui all'art. 8, comma 1, adottando il peso$D_{amm+ges}$ riferito al medesimo vincolo.

9.3 Le imprese di distribuzione che, per l'anno termico 2004-2005, intendano avvalersi della facoltà riconosciuta ai sensi del comma 9.1 sono tenute a presentare all'Autorità apposita istanza entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al medesimo comma.

## TITOLO 4

### MISURE PER FINALITÀ SOCIALI, PER LA TUTELA AMBIENTALE E L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

### Art. 10

*Contributi a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili*

10.1 Ciascun comune può richiedere all'impresa di distribuzione dell'attività di distribuzione l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

10.2 Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

10.3 Le imprese di distribuzione notificano all'Autorità le richieste pervenute dai comuni e applicano, nell'anno termico che decorre dal successivo 1° ottobre, le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorità, per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun comune.

10.4 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 8.1, sono riscosse dalle imprese di distribuzione mediante aggiunta alle quote variabili della tariffa di distribuzione di cui all'art. 6 del presente provvedimento, di un'ulteriore quota pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per il volume distribuito nell'anno termico precedente.

10.5 L'Autorità promuove l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e vigila sul funzionamento del meccanismo contributivo, anche avvalendosi delle Associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

### Art. 11.

*Istituzione del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*

11.1 È istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dagli importi di cui al comma 11.2.

11.2 Per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di *RE*, di cui all'art. 4, comma 4.

## TITOLO 5

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 12.

*Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e dell'affidamento della sua gestione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

12.1 Il Fondo per la compensazione di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione) di cui all'art. 5 della deliberazione n. 237/00 resta operativo per l'anno termico 2004-2005.

12.2 È prorogato, a decorrere dal 1° aprile 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del Fondo di compensazione.

12.3 Sono considerati a costo elevato gli ambiti per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito $VRD_{2004i}$, determinati ai sensi degli articoli 3 e 6 del presente provvedimento, è superiore a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002 ($NUA_i$), oppure a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002 ($E$).

12.4 Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC è negativa e per l'anno termico 2004-2005 è pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC_1 = \frac{VRD_{2004,i} - 262{,}72 \times NUA_i}{2}$$

$$QFNC_2 = \frac{VRD_{2004,i} - 3{,}822 \times E}{2}$$

12.5 La quota QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 è pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito, $VRD_{2004\ i}$.

12.6 La quota QFNC di cui al comma 12.5 non è dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito, $VRD_{2004,i}$, compresa tra un valore superiore a 257,75 e 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002, oppure compreso tra un valore superiore a 3,749 e 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002.

12.7 La quota QFNC è versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione.

12.8 Entro il 31 luglio 2005, le imprese di distribuzione degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano il saldo tra le quote QFNC positive calcolate ai sensi del comma 12.5 e quelle negative calcolate ai sensi del comma 12.4.

12.9 Le quote QFNC negative, calcolate ai sensi del comma 12.4, al netto di quelle di competenza, dovranno essere versate alle imprese di distribuzione degli ambiti tariffari a costo elevato entro il 30 settembre 2005.

12.10 Entro il 10 ottobre 2004 l'Autorità provvede al calcolo e alla pubblicazione dell'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato di cui al comma 12.3.

12.11 Entro il 15 ottobre 2004 le imprese di distribuzione comunicano all'Autorità l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato per i quali intendono ottenere la compensazione ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote.

### Art. 13.

*Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005*

13.1 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione che calcolano il vincolo sui ricavi sulla base delle previsioni contenute nell'art. 7, trasmettono i dati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e il valore del coefficiente di ambito, calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 4, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, nei casi di cui all'art. 7, comma 4, le imprese di distribuzione trasmettono il valore di VRD calcolato ai sensi del medesimo comma, il numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 e i consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003, utilizzati per il medesimo calcolo.

13.2 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.

### Art. 14.

*Disposizioni relative al periodo di proroga*

14.1 Le modalità per il calcolo delle quote QFNC relative al fondo di compensazione, e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004, sono definite nell'allegato 1 al presente provvedimento.

14.2 L'impresa di distribuzione versa il saldo positivo delle quote $QFNC_{proroga}$, determinate ai sensi del comma 12.1, entro il 31 luglio 2005.

14.3 Il saldo negativo delle quote $QFNC_{proroga}$, determinate ai sensi del comma 14.1, sono versate all'impresa di distribuzione entro il 30 settembre 2005.

14.4 Il conguaglio relativo al valore $ISIM_{proroga}$ viene portato in detrazione al vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006.

### Art. 15.

*Entrata in vigore*

15.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 29 settembre 2004

*Il presidente:* ORTIS

TABELLA 1

**Articolazione tariffaria – anno termico 2004-2005**

| Scaglione | Limite inferiore (GJ/anno) | Limite superiore * (GJ/anno) | Quota fissa (Euro/cliente/anno) | Quota variabile (Euro/GJ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 30,00 | 0,000000 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 2,870000 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,580000 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 1,140000 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,610000 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,260000 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,050000 |

* Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell'intervallo indicato

**N.B.:** I consumi sono fatturati sulla base delle quote variabili previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

Esempio: per un cliente che consuma in un anno 203 GJ, in un ambito con un $\varepsilon$ pari a 1,453423, la fatturazione avviene nel seguente modo:

- è fatturata una quota fissa annuale di 30 euro;
- sino al consumo di 4 GJ non è fatturata alcuna quota variabile;
- oltre 4 GJ e sino a 20 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 × 2,87 euro
- oltre 20 GJ e sino a 200 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 × 1,58 euro;
- oltre 200 GJ e sino a 203 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 × 1,14 euro

con una spesa complessiva pari a: 30 [euro] + 1,453423 × 2,87 [euro/GJ] × 16 [GJ] + 1,453423 × 1,58 [euro/GJ] × 180 [GJ] + 1,453423 × 1,14 [euro/GJ] × 3 [GJ] = 515,07 [euro]

ALLEGATO 1

**Modalità per il calcolo delle quote QFNC relative al fondo di compensazione, e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2004**

## 1) Definizioni

Ai fini della determinazione degli importi da prelevare o versare dalla Cassa conguaglio relativamente al periodo 1 luglio – 30 settembre 2004, per la compensazione dei costi elevati di distribuzione, nonché per la determinazione dell'importo da detrarre al vincolo sui ricavi nell'anno termico 2005-2006 a seguito dell'applicazione dell'ISIM nel medesimo periodo sopra citato, valgono i seguenti riferimenti ai questionari distribuzione gas trasmessi all'Autorità ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2003:

$VRD_{ambito}$ vincolo dei ricavi della distribuzione dell'ambito tariffario (**SEZIONE C** - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;

$ISIM_{max}$ valore riconosciuto del costo relativo agli interventi connessi alla promozione della sicurezza degli impianti dei clienti (**SEZIONE C** - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;

$QFNC$ quota da versare o prelevare dal fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (**SEZIONE C** - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;

$VRD_{1/7/2003}$ vincolo dei ricavi della distribuzione applicabile all'ambito tariffario dall'1 luglio 2003 (**SEZIONE C** - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;

$Q_{variabile-i}$ quota variabile dell'i-esimo scaglione di consumo della tariffa di distribuzione 2003/2004 (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota variabile**), espressa in cEuro/MJ;

$TotaleRQF_{scaglione}$ totale ricavo da quota fissa per scaglioni di consumo (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa** / Quota fissa per scaglioni di consumo), espresso in Euro;

$TotaleRQF_{contatore}$ totale ricavo da quota fissa per classe di contatori (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa** / Quota fissa per classe di contatori), espresso in Euro;

$RQF_{capacità}$ totale ricavo da quota fissa per capacità conferita (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa** / Quota fissa per capacità conferita), espresso in Euro.

**2) Determinazione dell'importo relativo all'ISIM**

L'importo va determinato come segue:

$$ISIM_{proroga} = \sum_{i=1}^{numero\,scaglioni} CMI_{fatturato-i} \times fatturato_i \qquad [Euro]$$

dove:

*$ISIM_{proroga}$* quota degli investimenti per la sicurezza degli impianti, riferita al trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004

*$fatturato_i$* gas fatturato nell'i-esimo scaglione nel trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004, espresso in MJ;

$$CMI_{fatturato-i} = (1 - CSisim_{1lug2003}) \times \frac{Q_{variabile-i}}{100} \qquad [Euro/MJ]$$

dove:

*$CMI_{fatturato-i}$* coefficiente moltiplicatore del gas fatturato nell'i-esimo scaglione per lo scorporo dell'$ISIM_{max}$ dai ricavi da tariffa;

$$CSisim_{1lug2003} = \frac{VRD_{ambito} + QFNC - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}{VRD_{1/7/2003} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}$$

*$CSisim_{1lug2003}$* coefficiente di scorporo dell'$ISIM_{max}$ dal vincolo dell'1 luglio 2003.

**3) Determinazione dell'importo relativo al fondo nazionale per la compensazione di costi elevati di distribuzione QFNC**

L'importo che deve essere prelevato dal fondo di compensazione nazionale relativamente agli ambiti ad alto costo in cui le tariffe vigenti al 30 giugno 2004 sono state calcolate considerando il contributo della QFNC, o che deve essere versato dagli ambiti diversi da quelli ad alto costo, relativamente al periodo 1 luglio 2004 – 30 settembre 2004, va determinato come segue:

$$QFNC_{proroga} = \sum_{i=1}^{numero\,scaglioni} CMQF_{fatturato-i} \times fatturato_i \quad [Euro]$$

dove:

$QFNC_{proroga}$ quota da versare o prelevare dal fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione per il trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004;

$fatturato_i$ gas fatturato nell'i-esimo scaglione nel trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004, espresso in MJ;

$$CMQF_{fatturato-i} = \left(1 - CSqfnc_{1lug2003}\right) \times \frac{Q_{variabile-i}}{100} \quad [Euro/MJ]$$

con:

$CMQF_{fatturato-i}$ = coefficiente moltiplicatore del gas fatturato nell'i-esimo scaglione per lo scorporo della QFNC dai ricavi da tariffa;

$$CSqfnc_{1lug2003} = \frac{VRD_{ambito} + ISIM_{max} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}{VRD_{1/7/2003} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}$$

in cui:

$CSqfnc_{1lug2003}$ coefficiente di scorporo della QFNC dal vincolo dell'1 luglio 2003

**04A09962**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio B1+ H120»

*Provvedimento n. 190 del 20 settembre 2004*

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO B1+ H120 nelle confezioni 10 flaconi da 1000 dosi, 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 100026.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicate in oggetto:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100026024;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 100026044.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09685**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ap Layerplus»**

*Provvedimento n. 191 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario AP LAYERPLUS vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e le infezioni da Riemerella anatipestifer dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100090012.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e diminuzione periodo di validità da 18 a 12 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,25 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 12 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 100090036.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 100090012 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09684**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhino 2»**

*Provvedimento n. 192 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario RHINO 2 vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e la rinotracheite dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100159019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e aumento periodo di validità da 12 a 24 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione, per dose di vaccino da 0,5 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100159033.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 100159019 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09683**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ee Layerplus»**

*Provvedimento n. 193 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario EE LAYERPLUS vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e l'enterite emorragica dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102281019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e aumento periodo di validità da 18 a 20 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,25 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 20 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 102281033.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 1022811019 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09682**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Broilerplus»**

*Provvedimento n. 194 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario BROILERPLUS vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101179012.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e aumento periodo di validità da 18 a 24 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,25 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 101179036.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 101179012 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09681**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New EDS' 76».

*Provvedimento n. 195 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW EDS' 76 vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la sindrome del calo di deposizione (EDS'76) e la pseudopeste dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101175014.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e aumento periodo di validità da 18 a 25 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,5 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 25 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101175038.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 101175014 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09680**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New»

*Provvedimento n. 196 del 27 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101167029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e aumento periodo di validità da 18 a 24 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,5 ml;

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione - flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101167031.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 101167029 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09679**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluxemil sospensione iniettabile 5%».

*Provvedimento n. 206 del 28 settembre 2004*

Medicinale veterinario: FLUXEMIL Sospensione iniettabile 5% - A.I.C. n. 101840.

Confezioni: flacone da 100 ml - flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana.

Negli stampati della confezione del medicinale Flumexil sospensione iniettabile 5% - A.I.C. n. 101840 deve essere indicato che non è consentita la somministrazione agli animali produttori di latte destinato al consumo umano.

I medicinali suddetti devono essere posti in commercio con stampati così come corretti ed approvati da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09688**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Virbaxyl 2%».

*Provvedimento n. 207 del 28 settembre 2004*

Medicinale veterinario: VIRBAXYL 2% - A.I.C. n. 102636014.

Confezioni: flacone da 25 ml.

Titolare A.I.C. Virbac s.a. - 13ème rue - Carros Cedex - France.

Rappresentante per l'Italia: Virbac S.r.l., via dei Gracchi n. 30 - Milano.

Negli stampati della confezione del medicinale Virbaxyl 2% - AIC n. 102636014, deve essere indicato che non è consentita la somministrazione agli animali produttori di latte destinato al consumo umano.

I medicinali suddetti devono essere posti in commercio con stampati così come corretti ed approvati da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09689**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calcio magnesio fosforo e vitamina B12».**

*Provvedimento n. 208 del 28 settembre 2004*

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato CALCIO MAGNESIO FOSFORO E VITAMINA B12 - A.I.C. n. 100364.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione contenente 6 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: A.F.I. - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., via A. De Gasperi n. 47, Sumirago (Varese).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: calcio magnesio fosforo e vitamina b12 - 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 100364025.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09687**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosata + Metionina 30%».**

*Provvedimento n. 209 del 28 settembre 2004*

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato GLUCOSATA + METIONINA 30% - A.I.C. n. 100325.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione contenente sei flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: A.F.I. - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., via A. De Gasperi n. 47, Sumirago (Varese).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: glucosata + metionina 30% - 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 100325024.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09686**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera adottata in data 28 febbraio 2003 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense**

Con ministeriale n. 9PP/80658/AVV-L-54 del 24 giugno 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 28 febbraio 2003, con la quale sono state adottate modificazioni all'art. 4 del regolamento generale, concernente l'istituto della restituzione dei contributi, ed è stato introdotto nel testo regolamentare l'art. 49 recante una nuova disciplina della rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

**04A09981**

**Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 1/2004 e n. 2/2004 adottate in data 25 maggio 2004 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.**

Con ministeriale 9PP/81233/GEO-L-56 del 29 settembre 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 1/2004 e n. 2/2004 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 maggio 2004, concernenti, rispettivamente, modifiche al regolamento sulla contribuzione ed all'art. 2, comma 8, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

**04A09982**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.**

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino»;

Visto, sulla sopracitata istanza di modifica, il parere favorevole della regione Toscana;

Ha espresso, nella riunione del 23 settembre 2004, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «POMINO»

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Pomino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso Riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo rosso, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon.

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco Vendemmia tardiva, «Pomino» Vin santo: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente fino al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%;

«Pomino» Rosso, «Pomino» Rosso riserva, «Pomino» Vin Santo rosso: Sangiovese minimo: 50%;

Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25% del totale delle viti;

«Pomino» Chardonnay:

Chardonnay minimo: 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti;

«Pomino» Sauvignon:

Sauvignon minimo: 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

«Pomino» Pinot Nero:

Pinot Nero minimo; 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

«Pomino» Merlot:

Merlot minimo: 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Pomino» ricade nella provincia di Firenze e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio del comune di Rufina. Tale zona e così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa la Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e allorché questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202. Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendo e al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità dal km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina e all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nordovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelli normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 - Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ha in la coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura.

La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

4.5 - Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie è di 9 tonnellate ad ettaro; tale produzione non può comunque superare i 4 kg /ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3/kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è:

I e II anno vegetativo: o;

III anno vegetativo 50% della produzione prevista;

IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista;

V anno vegetativo 100% della produzione prevista.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol per tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol per tutte le tipologie provenienti da uve rosse;

Le tipologie «bianco riserva» e «rosso riserva» devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50 % vol.

In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovrà essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima dì uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

5.1 - Zona di imbottigliamento.

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

5.2 - Correzioni e colmature.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5.3 - Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Per le tipologie «Bianco Vendemmia Tardiva» e «rosso vendemmia tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12,00% vol.

Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl 4.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50%vol.

5.4 - Resa uva/vino

Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:

| Tipologia | Resa % Uva/vino | Resa vino hl/ha |
|---|---|---|
| Pomino bianco, Pomino rosso | 70% | 63 |
| Pomino Bianco riserva, Pomino Rosso riserva | 70% | 63 |
| Pomino Bianco vendemmia Tardiva | | |
| Pomino Rosso vendemmia Tardiva | 60% | |
| Pomino Vin Santo, Pomino Vin santo rosso | 35% al 3° anno | |
| Pomino Pinot Nero | 70% | 63 |
| Pomino Merlot | 70% | 63 |
| Pomino Chardonnay | 70% | 63 |
| Pomino Sauvignon | 70% | 63 |

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie «Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin Santo rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:

Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere. Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie.

Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.

5.6 - Affinamento in bottiglia.

Il Pomino Riserva rosso prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.

5.7 - Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologie a frutto rosso: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Rosso riserva: 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino bianco riserva: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino vendemmia tardiva rosso: 1° giugno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vin Santo e Vin santo rosso: 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Pomino bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole.

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Pomino bianco riserva:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Pomino» Chardonnay»:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.

«Pomino» Sauvignon:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.

«Pomino» rosso:

colore. Rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,0% vol.

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.

«Pomino» Rosso riserva:

colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense;

odore: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura, armonico;

sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con sentori di confettura.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

«Pomino» Pinot Nero:

colore. Rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Pomino» Merlot»:

colore. Rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima 4,5 g/1;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Pomino bianco e rosso «Vendemmia Tardiva»:

colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il tipo bianco. Rubino più o meno intenso tendente al granato per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico e vellutato.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri residui minimo 25,0 g/l;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo rosso:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

Titolo alccolomentrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno 14,50% vol. svolta. Acidità totale minima 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

*Etichettatura designazione e presentazione*

7.1 - Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine» «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - Località.

Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità del disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 - Caratteri e posizioni in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.5 - Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

7.6 - Vigna.

La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

Art. 8.

*Confezionamento*

8.1 - Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale fino a 12 litri.

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

**04A09941**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

### Variazione del capitale sociale di Montepaschi Vita S.p.a., in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota dell'8 ottobre 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 15 settembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Montepaschi Vita S.p.a. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da € 245.000.000 ad € 295.000.000 sottoscritto e versato in sede assemblare.

**04A10137**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 479 del 15 settembre 2004, marchio n. 181-TV, Casagrande Stefano - via Manin n. 18 - Vittorio Veneto (Treviso).

I punzoni in dotazione alla imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

**04A09984**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401244/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)**
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizion e)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 6 *

€ 0,77